SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1189)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dei Trasporti
e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

NELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1978

Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea

ONOREVOLI SENATORI. — Il traffico aereo dall'entrata in vigore del vigente codice ad oggi ha subìto una profonda evoluzione sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

La Commissione che sta elaborando il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione aerea) ha prospettato la necessità ed urgenza di alcune modifiche al codice al fine di consentire la emanazione di un regolamento adeguato alle nuove esigenze del traffico aereo attuale.

Le modifiche prospettate sono state esaminate dalla Commissione per la revisione organica del codice, che ha ritenuto che non esistono ragioni per procrastinare le suddette modifiche al compimento dei propri lavori, avendo accertato la compatibilità delle stesse con le scelte e le soluzioni già adottate.

L'articolo 1 del disegno di legge amplia la rubrica del titolo IV del libro I della parte seconda del codice riguardando tale titolo, a seguito delle modifiche proposte, anche disposizioni relative alle licenze, attestati ed abilitazioni.

L'articolo 2 integra l'articolo 731 del codice con la previsione del rinvio al regolamento della disciplina dettagliata della materia delle licenze e delle abilitazioni richieste per lo svolgimento di attività di volo, per il lancio con paracadute e per l'esercizio delle mansioni relative ai servizi di bordo e a terra negli aerodromi.

L'articolo 3 elimina la categoria del « personale addetto agli apparati radioelettrici », di fatto ormai scomparsa. Infatti tutti gli aeromobili, che operano secondo le regole

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1978) — 2-3-8

del volo strumentale, sono dotati di impianti di radiocomunicazione e in essi il compito proprio degli operatori degli apparati ricetrasmittenti in radiotelefonia è svolto dal pilota. Inoltre la convenzione di Chicago prevede che l'attività dell'operatore radiotelegrafista si sommi con quella di pilota, previa annotazione sulla licenza di volo.

Conseguentemente il nuovo articolo 732 del codice divide il personale di volo, anzichè in quattro, in tre categorie, di cui le prime due costituiscono il personale di condotta (e cioè il personale addetto al comando ed alla guida di aeromobili, e il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo) e la terza è rappresentata dal personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Connessa con la soppressione della categoria del personale addetto agli apparati radioelettrici è la modifica dell'articolo 735 del codice (articolo 4), nel senso che la iscrizione agli albi nazionali deve essere prevista per le prime due categorie del personale di volo, anzichè per le prime tre, mentre la iscrizione nell'apposito registro è prescritta per la terza categoria (anzichè per la quarta).

I titoli professionali della gente dell'aria che il codice vigente ha previsto (articolo 739), mutuandoli da quelli esistenti nella marina mercantile, risultano ormai modificati a seguito della trasformazione degli aeromobili e della evoluzione tecnica che ha avuto riflessi sulla qualificazione del personale di volo.

Dovendosi, per contro, fare riferimento alle effettive mansioni che sono svolte dal personale di volo di prima categoria addetto al comando ed alla guida di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, l'articolo 5 modifica l'articolo 739 del codice prevedendo due soli titoli professionali: comandante e pilota. Vengono così soppressi i vari gradi di comandante e di pilota, nonchè la figura dell'ufficiale di rotta, la cui mansione è ormai svolta dal pilota. Nella prima categoria del personale di volo non addetto al servizio di trasporto pubblico, oltre al pilota collaudatore e al pilota istruttore, è stato inserito anche il pilota di lavoro aereo.

Relativamente ai titoli professionali del personale di volo della seconda categoria (ex terza categoria secondo la disciplina del vigente articolo 732) è stata prevista l'unica mansione di « tecnico di volo » in sostituzione dell'espressione « motorista », non più adoperata nei contratti collettivi.

Le odierne esigenze della navigazione aerea hanno reso il giornale di rotta e l'elenco dei passeggeri, documenti previsti dall'articolo 771, oltre che non rispondenti alle operazioni di volo e alle procedure vigenti del traffico aereo, anche non più in armonia con le norme internazionali contenute nella Convenzione di Chicago (articolo 29) e relativi allegati tecnici (Annesso 9). Così, ad esempio, sul giornale di rotta non sono più annotate « le rotte seguìte e il cammino percorso », essendo tali dati riportati nel piano di volo operativo di compagnia, adottato da tutti i Paesi aderenti all'ICAO. Per tale ragione con gli articoli 6 e 7 il giornale di rotta viene sostituito dal giornale di bordo e l'elenco dei passeggeri è sostituito dalla « dichiarazione generale », nella quale devono essere indicati i dati relativi all'equipaggio, ai passeggeri ed alle merci, quelli richiesti dalle disposizioni sulla polizia sanitaria aeronautica ed ogni altro dato indicato nel regolamento.

« Il libretto delle segnalazioni », prescritto dall'articolo 773, non è più in uso nella navigazione aerea; pertanto esso non è più prescritto tra i libri dell'aeromobile (articolo 8).

In relazione alla nuova formulazione dell'articolo 771, è abrogato l'articolo 840; infatti, la normativa in esso contenuta, debitamente aggiornata, è stata trasfusa nell'articolo 771 del codice.

Relativamente alle formalità previste dal codice (articoli 801 e 807) prima della partenza e dopo l'approdo, si rende necessario uno snellimento della procedura, in armonia con l'esigenza del traffico aereo e della prassi internazionale; gli articoli 9 e 10 prevedono, quindi, che la visita di controllo del-

l'aeromobile in partenza è effettuata dal direttore dell'aeroporto solo se ritenuta necessaria, e non obbligatoriamente, e che gli adempimenti posti a carico del comandante possono essere effettuati da un suo delegato.

La modifica dell'articolo 839 del codice proposta con l'articolo 11 è connessa alla soppressione del giornale di rotta.

In relazione alle modifiche apportate al tipo di documenti di bordo prescritti l'espressione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo » negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice (articolo 12).

Con l'articolo 13 viene inoltre abrogato l'articolo 844 del codice, nella considerazione che la previsione normativa, secondo cui l'involo e l'atterramento degli alianti potevano essere effettuati solo sui campi di volo, è superata. Gli alianti, infatti, possono decollare o trainati da aerei a motore ovvero con un proprio apparato motore che viene poi spento durante il volo veleggiato (motoalianti). Pertanto non ha più ragione di sussistere la limitazione prevista dall'articolo 844, anche in considerazione che l'involo e l'atterramento degli alianti attualmente vengono effettuati soprattutto sugli aeroporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'intitolazione del Titolo IV del Libro primo della Parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Titolo IV. Della gente dell'aria e delle licenze, attestati e abilitazioni ».

Art. 2.

L'articolo 731 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 731. - (*Disposizioni generali*). — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Le norme sulle licenze e sulle abilitazioni per l'esercizio di attività di volo, per il lancio con paracadute e per i servizi di bordo e a terra negli aerodromi, sono stabilite dal regolamento ».

Art. 3.

L'articolo 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 732. - (*Categorie del personale di volo*). — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando ed alla guida di aeromobili;

2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;

3) personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

Art. 4.

L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 735. - (*Albi e registro della gente dell'aria*). — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

I capiscalo e il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali ».

Art. 5.

L'articolo 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 739. - (*Titoli professionali*). — I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando ed alla guida degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, pilota;

b) per il personale addetto al comando ed alla guida di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: pilota collaudatore, pilota istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi, tecnico di volo per le scuole di pilotaggio.

I titoli professionali sopra indicati presuppongono il possesso delle licenze necessarie per l'esercizio dell'attività relativa ».

Art. 6.

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 771. - (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) i documenti doganali e sanitari;
d) il giornale di bordo;
e) la dichiarazione generale;
f) gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo e la dichiarazione generale.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonchè gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 772. - (*Giornale di bordo e dichiarazione generale*). — Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.

Nella dichiarazione generale devono essere riportati i dati relativi all'equipaggio, ai passeggeri, alle merci e le indicazioni richieste dalle disposizioni sulla polizia sanitaria aeronautica ».

Art. 8.

L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 773. - (*Libri dell'aeromobile*). — Gli aeromobili adibiti al trasporto di passegge-

ri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento.

I libri predetti sono custoditi dall'esercente presso l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile ».

Art. 9.

L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 801. - (*Formalità anteriori alla partenza*). — Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo.

Per gli aeromobili muniti della dichiarazione generale l'esercente deve curare che il direttore dell'aeroporto apponga sulla dichiarazione stessa il visto di partenza ».

Art. 10.

L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 807. - (*Formalità successive all'approdo*). — Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto della dichiarazione generale, nonchè del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sulla dichiarazione generale, nonchè sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

Per gli aeromobili sprovvisti della dichiarazione generale o esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto ».

Art. 11.

L'articolo 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 839. - (*Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo*). — Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza ».

Art. 12.

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo ».

Art. 13.

L'articolo 844 del codice della navigazione è abrogato.